

ALLEGATO R) DELLA DELIBERAZIONE N° _____ DEL 30 DICEMBRE 2019

1058

CONVENZIONE PER MESSA A DISPOSIZIONE DA PARTE DEL COQ ALL'ASL

VCO DI SPECIALISTA IN DERMATOLOGIA PER ATTIVITA' SPECIALISTICA

ISTITUZIONALE DI DERMATOLOGIA COMPRENSIVA DI "MAPPATURA

NEVI"

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.

00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata

ai fini del presente atto dalla Avv.to Cinzia Meloda, Direttore della SOC Affari Generali,

Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con

deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;

E

Il Centro Ortopedico di Quadrante (d'ora in poi, ai fini della presente convenzione,

denominato COQ), codice fiscale e partita IVA n. 01875380030, con sede in Omegna Via

Lungolago Buoizzi, 25, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Generale Dr.

Mauro Carducci, ivi domiciliato per la carica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1) – Oggetto della convenzione

Il COQ mette a disposizione dell'ASL VCO un medico Specialista in Dermatologia per lo

svolgimento di attività specialistica istituzionale dermatologia ricomprendente anche la

"mappatura nevi" da svolgere presso i poliambulatori della ASL VCO a favore di pazienti

esterni. L'attività sarà prestata secondo le indicazioni della SOC Gestione Attività

territoriali (Assistenza Specialistica Ambulatoriale), la quale rappresenta centro di

imputazione dell'attività di collaborazione e curerà ogni altro adempimento amministrativo

connesso.

Art. 2 Modalità di svolgimento

L'attività sarà svolta con un impegno massimo di 20 ore mensili da espletare nei giorni e negli orari da concordare. L'ASL VCO istituirà apposito foglio di presenza su cui il collaboratore riporterà la data del giorno nonché l'orario di inizio e conclusione della propria attività.

L'ASL VCO sarà responsabile dell'organizzazione dell'attività oggetto del predetto contratto e sarà tenuta a concordare con il collaboratore i tempi ed i modi di esecuzione delle prestazioni richieste.

Art. 3) – Corrispettivo

Il compenso orario per l'attività di collaborazione viene determinato in € 60,00 (sessanta) omnicomprendivo in analogia alle tariffe previste dalla Regione Piemonte con circolare 2477/UC/SAN del 14/08/2006 per le prestazioni di consulenza tra Aziende ed Enti del SSN.

L'attività svolta dovrà essere rendicontata mensilmente al COQ a cura della SOS Assistenza Specialistica Ambulatoriale che, previa le verifiche di competenza, invierà al Direttore della struttura copia del foglio di presenza del collaboratore.

Il COQ provvederà ad emettere specifica fattura che l'ASL VCO sarà tenuto a pagare entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della stessa, mediante versamento mensile su C/C bancario del COQ.

In caso di contestazione della fattura il Servizio Contabilità del COQ e la SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni dell'ASL VCO faranno pervenire comunicazione scritta alla controparte con dettaglio delle problematiche riscontrate al fine una verifica aggiuntiva.

Art. 4) – Assicurazione

L'ASL VCO garantisce per i professionisti coinvolti la copertura assicurativa per la responsabilità civile. Per le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio la garanzia per il rischio infortuni e malattia professionale rimane in capo al COQ. La copertura dovrà dunque essere garantita dal COQ o in difetto dal professionista con

oneri a proprio carico. Si richiamano altresì le disposizioni contrattuali vigenti in merito al riconoscimento di patrocinio legale ai dipendenti per fatti connessi ad espletamento di attività di servizio.

Art. 5) – Privacy

I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.

Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nel quadro del regolamento UE 2016/79 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR) l'ASL VCO, Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti, ai sensi dell'art. 4, c. 7 del GDPR provvede alla successiva nomina ad autorizzati al trattamento dei consulenti per il trattamento dei dati personali che saranno utilizzati da quest'ultima ai fini e nell'ambito dell'esecuzione dei servizi e delle attività previste e disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 28 ed alle altre disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati limitatamente alle funzioni alla stessa attribuite con la presente convenzione.

Art. 6) - Codice di comportamento

E' fatto obbligo ai consulenti, di osservare il Codice di Comportamento dell'ASL VCO, adottato con deliberazione n. 50 del 30.1.2015 ed integrato con successiva deliberazione n. 162 del 22.2.2018, che si applica a tutti coloro i quali prestano attività lavorativa, a qualsiasi titolo, per l'azienda (si rinvia all'art. 2 del Codice). Il documento è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 6.11.2012 "di

oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Il documento è pubblicato sul sito internet aziendale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti" – Prevenzione della corruzione.

Il COQ si impegna a comunicare ai propri consulenti il suddetto obbligo.

Art. 7) – Durata della convenzione – Recesso

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2020 al 31/12/2020 fatta salva la possibilità di recesso anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 giorni. La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previo accordo tra le parti contraenti.

Art. 8) – Sottoscrizione – bollo – registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono assolte virtualmente dall'ASL VCO (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Verbania n. 26288 del 12/10/2004).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990.

Omegna, _____

CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Mauro CARDUCCI)

Omegna _____

ASL VCO

IL DIRETTORE SOC AFFARI GENERALI, LEGALI E ISTITUZIONALI

(Cinzia MELODA)